

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE
AGROMECCANICHE.**

1. Premessa

La Regione Lombardia con delibera di Giunta n. X/772 del 11.10.2013 ha approvato le determinazioni in ordine all'albo delle imprese agromeccaniche ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 31/2008 così come modificato dalla l.r. 25/2011.

Le disposizioni contenute nel presente documento riguardano:

- le imprese che possono presentare la domanda
- le modalità di presentazione delle domande, i contenuti e le procedure di gestione dell'albo
- le modalità di consultazione e pubblicazione dell'albo
- le condizioni inabilitanti l'iscrizione all'albo
- i controlli

2. Riferimenti normativi

- Legge regionale 31/2008 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 13 bis riguardante le imprese agromeccaniche;
- D. Lgs. 99/2004 che all'art. 5 definisce l'attività agromeccanica come “..quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantire la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio a all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”
- Deliberazione di giunta regionale n. X/772 del 11/10/2013 approvazione delle determinazioni in ordine all'albo delle imprese agromeccaniche ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 31/2008;

3. Soggetti coinvolti, ruolo e sistema informativo

Regione Lombardia ente competente per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento, la pubblicazione dell'Albo delle imprese agromeccaniche e per i controlli di secondo livello.

Amministrazioni Provinciali enti competenti, ai sensi della legge 31/2008 art. 34 comma 1 aa) quater ad effettuare i controlli delle domande presentate.

Sistema informativo agricolo – Sistema delle conoscenze (di seguito SISCO) le procedure informatizzate relative all'accesso ed alla gestione dell'albo delle imprese agromeccaniche sono disponibili su SISCO.

Tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche in ambito agricolo e agro-industriale hanno accesso a SISCO, secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni consentite vengono profilati, identificati e registrati attraverso l'utilizzo della Carta regionale dei Servizi o Carta Nazionale dei Servizi e relativo PIN. Inoltre tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto responsabile delle operazioni e data di esecuzione.

Per ogni eventuale esigenza di supporto e/o di richiesta di informazioni è disponibile il call center di Lispa contattabile al numero verde 800 131 151

4. Chi può presentare domanda di iscrizione all'albo

La domanda può essere presentata da:

- A. imprese che svolgono unicamente l'attività agromeccanica regolarmente iscritte in CCIAA con le attività (identificate tramite codici ATECO A. 01.61.00) previste dall'art. 5 del D. lgs. 99/2004 ;
- B. imprese che svolgono diverse attività produttive tra cui l'attività agromeccanica in forma autonoma ed in regime di prevalenza economica rispetto alle attività di carattere extra agricolo, regolarmente iscritte in CCIAA con le attività (identificate tramite codici ATECO A. 01.61.00) previste dall'art. 5 del D. lgs. 99/2004;

Le attività di supporto alla produzione vegetale (A. 01.61.00) sono così classificate

- attività agricole per conto terzi: preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione anche tramite l'irrorazione aerea, potatura degli alberi da frutta e delle viti, trapianto del riso, scoltatura delle barbabietole, raccolta di prodotti agricoli;
- lotta agli animali nocivi all'agricoltura (inclusi i conigli);
- attività di conservazione del territorio agricolo al fine di mantenerlo in buone condizioni agricole ed ecologiche;
- gestione dei sistemi di irrigazione;
- manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo (rinverdimento, nuove coltivazioni, miglioramento dei terreni, zone di ritenzione, bacini anti-allagamento, ecc.
- fornitura di macchine agricole con relativi operatori

- raccolta e spargimento di concimi organici e di stallatico

Tali imprese devono avere sede legale e operativa in Regione Lombardia. Possono comunque iscriversi all'albo anche le imprese, ferme restando tutte le condizioni del precedente punto, con sede legale presso altre regioni e sede operativa in Regione Lombardia a condizione che tale sede operativa sia iscritta alla CCIAA come unità locale.

5. Modalità di presentazione delle domande e tempi

Le domande di iscrizione all'albo possono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SISCO, direttamente dall'impresa o da un suo delegato. In caso di delega, questa dovrà essere rilasciata attraverso il Sistema Deleghe presente in SISCO.

I soggetti interessati devono avere aperto precedentemente il fascicolo aziendale informatizzato.

La domanda deve essere sottoscritta elettronicamente dal rappresentante legale dell'impresa o da un suo delegato.

Il sistema informativo effettua una verifica di ammissibilità della domanda di iscrizione e/o di variazione all'albo sulla completezza della domanda e coerenza delle dichiarazioni rese. Se non sono segnalate anomalie la domanda è considerata ricevibile ai fini dell'iscrizione all'albo e/o variazione dei dati.

A seguito dell'invio telematico della domanda il sistema informativo assegna l'ora e la data di presentazione e attribuisce un numero univoco di identificazione.

Con l'attribuzione del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo che vale come avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Ogni istanza di iscrizione all'albo deve essere presentata in bollo attraverso il Sistema elettronico di pagamento del bollo on line.

La domanda di iscrizione, così come tutte le altre eventuali domande di aggiornamento e/o rinuncia, è assoggettata all'imposta di bollo. Il pagamento della marca da bollo avviene tramite le procedure on line messe a disposizione nell'ambito della procedura informatica.

Nella procedura informatica appare automaticamente la frase:

- pagamento imposta di bollo albo delle imprese agromeccaniche.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

6. Contenuti della domanda

La domanda, compilata elettronicamente tramite il portale SISCO utilizzando i moduli predisposti, è composta da:

- modulo anagrafico dell'impresa, che presenta le informazioni disponibili a sistema a partire dai dati inseriti nel fascicolo aziendale;
- modulo relativo alle macchine disponibili per le operazioni agromeccaniche, che viene proposto a sistema a partire dai dati inseriti nel fascicolo aziendale;
- modulo relativo alle lavorazioni effettuate/effettuabili dall'impresa;
- modulo contenente le seguenti informazioni:
 - fatturato dell'ultimo anno precedente quello di iscrizione all'albo sia dell'attività agromeccanica che dell'eventuale attività extra agricola esercitata per consentire la valutazione della prevalenza economica;
 - personale impiegato presso l'impresa agromeccanica;
 - polizze assicurative obbligatorie attivate;
 - procedure di sicurezza e tutela degli operatori adottate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti;
 - caratteristiche dell'attività agromeccanica che l'impresa intende rendere pubbliche nell'apposito spazio previsto nell'albo, quali a titolo di esempio: certificazioni di qualità, certificazioni ambientali, particolari tipologie di assicurazioni oltre quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa, ecc;
- modulo contenente le seguenti autodichiarazioni relative all'assenza di condizioni inabilitanti all'accesso, quali in particolare:
 - a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) che nei confronti dell'impresa e/o nei confronti del titolare/ dei soci/ dei soci accomandatari/ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza/ del/i procuratore/i del direttore tecnico ove presente:
 - non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. lgs. N. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo;
 - non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 4, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18;

- c) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da soggetti pubblici o privati o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- d) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- e) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede;

7. Iscrizione all'albo e pubblicazione dell'albo

A seguito della presentazione dell'istanza telematica di iscrizione all'albo e in base all'esito della verifica di ammissibilità effettuata automaticamente dal sistema informativo, la domanda è considerata valida e l'impresa è iscritta all'albo.

La pubblicazione dell'albo ha valore di comunicazione alle imprese interessate di iscrizione al medesimo da parte della DG Agricoltura di Regione Lombardia.

La Direzione Generale Agricoltura rende pubblico l'albo attraverso una sezione dedicata nel sito web istituzionale www.agricoltura.regione.lombardia.it.

In sede di primo avvio dell'albo le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 30/04/2015 e la prima pubblicazione dell'albo sul sito web avverrà entro il 29/05/2015.

A regime l'albo è aggiornato a cadenza almeno mensile.

Nell'albo sono pubblicate le seguenti informazioni:

- dati anagrafici e giuridici dell'impresa;
- tipologia delle lavorazioni eseguite;
- attività esercitata in via esclusiva o prevalente;
- informazioni che l'impresa ha inserito nella domanda nell'apposito spazio riguardante le informazioni da rendere pubbliche.

L'albo sarà articolato in due sezioni:

- la I sezione comprende l'elenco delle aziende agromeccaniche iscritte all'albo delle imprese agromeccaniche suddivise per Provincia. Tale sezione è visibile al pubblico e consultabile sul sito web di Regione Lombardia;
- la II sezione comprende le aziende agromeccaniche che hanno perso i requisiti di idoneità per essere iscritte all'albo.

L'impresa decaduta non potrà ottenere l'iscrizione all'albo per un periodo di due anni successivi che decorrono dalla data del provvedimento di decadenza.

8. Rinuncia all'iscrizione

L'impresa che intende rinunciare all'iscrizione all'albo, deve presentare tempestivamente una comunicazione di rinuncia attraverso il sistema informativo SISCO, direttamente o tramite il soggetto delegato. La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia prende atto della rinuncia e provvede all'aggiornamento dell'albo.

La domanda di rinuncia deve essere presentata anche a seguito di:

- variazione del fatturato dell'attività agromeccanica tale da risultare inferiore a quello delle altre attività extragricole eventualmente realizzate;
- variazione della condizione di esercizio autonomo dell'attività agromeccanica;
- l'insorgere di una delle condizioni inabilitanti l'iscrizione all'albo.

La domanda di rinuncia deve essere presentata in bollo.

9. Aggiornamento dei dati

L'impresa iscritta all'albo comunica tempestivamente le variazioni dei requisiti dichiarati ed aggiorna conseguentemente il fascicolo aziendale.

A tal fine l'impresa utilizza la domanda di variante, presente nel sistema informativo SISCO, direttamente o tramite il soggetto delegato, di riferimento.

La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia provvede all'aggiornamento dell'albo.

Nel caso in cui la variazione segnalata comporti la perdita dei requisiti, la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia procede, se del caso anche previo controllo realizzato dall'Amministrazione Provinciale competente, pronuncia la decadenza e di conseguenza la cancellazione dell'impresa dall'albo.

La comunicazione della domanda di aggiornamento deve essere sempre presentata quando:

- l'impresa riduce le tipologie di lavorazioni effettuabili;
- l'impresa perde una o più caratteristiche che aveva dichiarato nella domanda di iscrizione e che aveva inserito tra le informazioni da rendere pubbliche (a titolo di esempio l'azienda non dispone più di assicurazioni integrative rispetto a quelle minime previste dalla normativa, l'azienda non dispone più di particolari certificazioni, ecc., o viceversa).

Ai fini dell'aggiornamento di informazioni che l'impresa è tenuta ad inserire ed aggiornare nel fascicolo aziendale (ad esempio informazioni anagrafiche e macchinari) vale la domanda di aggiornamento del fascicolo aziendale medesimo.

La domanda di variazione deve essere presentata in bollo.

10. Controlli

Nelle more della ridefinizione delle competenze attribuite attualmente alle Amministrazioni provinciali a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014) in base a quanto previsto dalla 31/2008 competono ad esse le seguenti attività:

1. definire il campione di controllo, come indicato al successivo paragrafo 10.4;
2. effettuare un controllo in loco su un campione, pari almeno al 5%, delle imprese che risultano iscritte all'albo ogni anno;
3. comunicare all'impresa, tramite la trasmissione di apposito verbale, l'esito del controllo e consentire la presentazione di controdeduzioni e/o memorie entro i 15 giorni successivi all'invio del verbale;
4. valutare gli eventuali scritti difensivi e comunicare l'esito del controllo comprensivo di eventuale esclusione dall'iscrizione all'albo;
5. trasmettere i verbali di controllo relativi alle posizioni risultate non idonee alle imprese, e alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia e dare esito negativo alla domanda controllata sul relativo cruscotto applicativo (SISCO) per consentire il tempestivo aggiornamento dell'albo;
6. aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la DG Agricoltura sull'esito complessivo delle attività di controllo esercitate annualmente;
7. aggiornare il registro informatizzato dei controlli (RUCA) quando sarà disponibile sul sistema informativo.

Regione Lombardia dopo aver verificato i verbali trasmessi dalle Amministrazioni provinciali competenti procede all'aggiornamento dell'albo ed alla comunicazione formale all'impresa di esclusione dall'albo.

Le Amministrazioni provinciali nell'esercizio dell'attività di controllo si avvalgono della specifica check-list (allegato A) e del verbale (allegato B).

10.1 Oggetto del controllo

Le verifiche riguardano:

1. la presenza dei requisiti obbligatori per l'iscrizione all'albo, autodichiarati dall'impresa agromeccanica nella domanda, ovvero:
 - a. l'esercizio dell'attività agromeccanica in forma autonoma. Tale controllo comporta la verifica di:
 - i. in caso di contabilità ordinaria: presenza di libro giornale, libro inventari, libri sociali, libro mastro, scritture ausiliarie di magazzino, registro IVA vendite e altri registri obbligatori ai fini IVA;
 - ii. in caso di contabilità in forma semplificata: presenza di registro IVA acquisti, registro IVA vendite, altri registri obbligatori ai fini IVA;

- b. l'esercizio dell'attività agromeccanica in forma esclusiva o di prevalenza economica rispetto alle altre attività extra agricole;
 - c. l'assenza di situazioni inabilitanti l'accesso all'albo;
 - d. iscrizione CCIAA con codice ATECO adeguato (n. 016100 per impresa che svolge attività agromeccanica. L'impresa può disporre anche di altri codici ATECO relativi ad altre attività, ma deve comunque possedere il codice previsto per l'esercizio dell'attività agromeccanica).
2. la presenza dei requisiti dichiarati ed inseriti tra le informazioni aggiuntive da rendere pubbliche sull'albo;
 3. la presenza di ogni altro requisito necessario al corretto svolgimento dell'attività agromeccanica (assicurazioni obbligatorie, procedura per la tutela e la sicurezza degli operatori, ecc.)

10.2 Modalità di esecuzione dei controlli

Il controllo si compone di una verifica amministrativa ed una verifica in loco presso l'impresa campionata.

La prima parte del controllo, riferita alla documentazione amministrativa, comporta l'acquisizione, da parte dell'amministrazione controllante, e la verifica dei seguenti documenti:

- visura camerale (codice ATECO) tramite la richiesta alla camera di commercio, o via web con telemaco o parix, per la verifica sia dei codici ATECO, sia del fatto che l'Impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- certificazione carichi pendenti da richiedere al casellario giudiziale del tribunale per la conoscenza dei procedimenti penali in corso e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo per il titolare dell'impresa, per i soci dell'impresa, per i soci accomandatari, per il procuratore dell'impresa e per il direttore tecnico;
- DURC per la verifica della assenza/presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- ogni altro documentazione ritenuta utile da parte del controllore

Completata la prima parte del controllo, si procede alla verifica in loco presso l'azienda per il completamento del controllo con la verifica di tutti gli altri elementi previsti (esempio fatturato, assicurazioni, ecc.), come da check-list (allegato A).

10.3 Esito del controllo

10.3.1 Requisiti obbligatori

Qualora il controllo accerti l'assenza di uno dei requisiti obbligatori per l'iscrizione all'albo o di uno dei requisiti necessario allo svolgimento dell'attività agromeccanica (punti 1 e 3 del paragrafo 10.1), il controllo si conclude negativamente e comporta la decadenza dell'impresa dall'albo che non potrà ottenere una nuova iscrizione per un periodo di due anni successivi che decorrono dalla data del provvedimento di decadenza.

10.3.2 Requisiti aggiuntivi

Qualora il controllo accerti l'assenza di uno degli elementi non essenziali e obbligatori per l'iscrizione all'albo (di cui al punto 2 del paragrafo 10.1), ovvero;

1. Informazioni integrative pubblicate nell'albo a seguito di dichiarazione dell'impresa (ad esempio: polizze assicurative particolari, ecc.);
2. documento di valutazione rischi (art. 29 e 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008);
3. altri elementi;

La procedura di controllo prevede, prima di concludersi, il rilascio di una prescrizione di adeguamento cui l'impresa deve ottemperare nel termine ordinario di 30 giorni, salvo comprovate esigenze temporali maggiori.

Nel caso in cui l'impresa rispetti la prescrizione il controllo si conclude con esito positivo; nel caso in cui l'impresa non si adegui viene disposta la decadenza dall'albo con le conseguenze previste al successivo capitolo 12.

Il soggetto controllore verifica, prima di definire l'esito del controllo, l'effettivo adempimento della prescrizione.

10.4 Dimensione del campione e modalità di campionamento

Il campione di imprese da sottoporre a controllo in loco viene estratto da ogni amministrazione provinciale competente con riferimento alle imprese iscritte all'albo alla data del 31/12 dell'anno precedente.

La dimensione del campione di imprese da sottoporre a controllo in loco non è inferiore al 5% di quelle che risultano iscritte.

Al fine di evitare sovrapposizione nelle attività di controllo, il controllo si effettua l'anno successivo alla data di iscrizione dell'impresa all'albo. Le Province, nella definizione del campione, tengono conto delle imprese già estratte ai fini UMA (o viceversa a seconda di quale campione viene realizzato per primo).

L'Amministrazione provinciale procede alla selezione del campione di beneficiari da controllare secondo le seguenti modalità:

1. una quota del campione è estratta in modo casuale a partire dall'universo di imprese iscritte all'albo desunto direttamente dall'elenco disponibile in SISCO (l'elenco riporta informazioni fondamentali quali: la ragione sociale, il CUA, il cod. ATECO, la tipologia delle lavorazioni eseguite, l'attività esercitata in regime esclusiva o prevalenza e ulteriori informazioni che l'impresa intende rendere pubbliche);

2. una quota del campione è estratta, tramite un'analisi del rischio. Tale operazione consente di effettuare controlli maggiormente mirati, ovvero indirizzati a realtà produttive non ordinarie caratterizzate da parametri tecnici i cui valori si discostano significativamente dalla media dei valori provinciali.

In presenza di irregolarità, riscontrate a conclusione dell'attività di controllo, che interessano un numero rilevante di imprese controllate è necessario aumentare la dimensione del campione dell'anno successivo. La dimensione di tale aumento è correlata alla dimensione delle anomalie riscontrate.

L'Amministrazione provinciale redige un verbale di estrazione del campione che conserva agli atti e che deve riportare:

- la data di estrazione del campione di imprese;
- la descrizione della procedura di campionamento adottata con l'indicazione della percentuale di aziende da estrarre;
- la descrizione del criterio/criteri o fattori di rischio individuali, le modalità di ottenimento del parametro ed il peso attribuito a ciascun fattore;
- l'annotazione dei nominativi dei funzionari e del Responsabile del procedimento che intervengono all'estrazione del campione;
- il prospetto di estrazione delle classi del campione, la tabella dei numeri estratti per ciascuna classe e l'elenco finale delle aziende da controllare;
- il numero complessivo delle aziende estratte per il controllo nell'anno in corso e il relativo elenco;
- data e firma dei soggetti coinvolti nelle procedure di campionamento.

11. Cancellazione/decadenza dell'impresa dall'albo

La perdita di requisiti dichiarati in sede di iscrizione, tra i quali in particolare:

1. l'esercizio dell'attività agromeccanica in forma autonoma, esclusiva o di prevalenza economica rispetto alle altre attività extra agricole;
2. l'assenza di situazioni inabilitanti l'accesso all'albo,

comporta la cancellazione dall'albo.

L'Amministrazione Provinciale competente che, a seguito di un controllo, accertasse il venir meno dei requisiti procede secondo quanto previsto al precedente punto 10.

A seguito della chiusura del procedimento di controllo, l'Amministrazione Provinciale informa la DG Agricoltura di Regione Lombardia, che a sua volta comunica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Provincia, all'interessato, la cancellazione dall'albo delle imprese agromeccaniche della Lombardia. Il provvedimento amministrativo che sancisce la cancellazione dall'albo delle imprese agromeccaniche della Lombardia è la comunicazione della DG Agricoltura di Regione Lombardia al soggetto interessato.

12. Conseguenze dell'esito negativo del controllo

Il controllo con esito negativo per quanto ottiene la sussistenza dei requisiti dichiarati comporta, oltre alla decadenza con cancellazione dall'albo (I sezione) e contestuale impossibilità di iscrizione per un periodo di 2 anni, anche l'applicazione delle misure previste dal DPR 445/00 per le dichiarazioni non veritiere.